

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

che stabilisce norme di qualità per le albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 23 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3596/90⁽⁴⁾, ha stabilito nell'allegato II/7 norme comuni di qualità per le albicocche;

considerando che la produzione e la commercializzazione di tale prodotto hanno subito un'evoluzione, in particolare in rapporto alle esigenze registrate sui mercati all'ingrosso e al consumo; che occorre pertanto modificare le norme di qualità per adeguarle a queste nuove esigenze;

considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni possono provocare alterazioni connesse all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria extra, i quali sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, occorre prendere in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative alle albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 sono stabilite nell'allegato.

Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione nei modi previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle norme:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento n. 23 è modificato come segue:

1. I termini «alle albicocche» di cui all'articolo 2 sono soppressi.
2. L'allegato II/7 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 38.